

# Rassegna Normativa

RIVISTA PERIODICA DI LEGISLAZIONE\*

ottobre 2006

□ Comunicato n. 102/2006

***Decreto Legge n. 262/2006***

“Disposizioni urgenti in materia **tributaria e finanziaria.**”

(pubblicato sulla G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006)

**( si veda approfondimento )**

□ Comunicato n. 103/2006

***Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione – Deliberazione n. 34/06 del 18 maggio 2006***

“Regole tecniche per la definizione del profilo di busta crittografica per la **firma digitale** in linguaggio XML.”

(pubblicato sulla G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006)

□ Comunicato n. 104/2006

***Ministero dell'università e della ricerca***

“Comunicato relativo al decreto 30 agosto 2006, recante: «Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione di un'azione pilota diretta alla **formazione per la pubblica amministrazione**, nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione" asse III, misura III.3 - Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&S e relativa valorizzazione» del Ministero della pubblica istruzione”

(pubblicato sulla G.U. n. 225 del 27 settembre 2006)



- Comunicato n. 105/2006

**Ministero dell'università e della ricerca**

“Comunicato di rettifica relativo al decreto 29 marzo 2006, recante: «Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle **scuole di specializzazione**, in data 29 marzo 2006». (pubblicato sulla G.U. n. 227 del 29 settembre 2006)

- Comunicato n. 106/2006

**Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici – Regolamento del 10.10.2006**

“Regolamento sul procedimento per la **soluzione delle controversie** ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163” (**Codice degli appalti**) (pubblicato sulla G.U. n. 248 del 24 ottobre 2006)

**( si veda approfondimento )**

- Comunicato n. 107/2006

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

“Risposta istanza di interpello in materia di fruizione del **congedo parentale**”

- Comunicato n. 108/2006

**Ministero dell'economia e delle finanze – Circolare n. 35/2006**

“Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Articolo 29 “**Contenimento spesa per commissioni ed altri organismi**”

- Comunicato n. 109/2006

**Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici – Comunicato**

“Sicurezza nei cantieri di **lavori pubblici** Implementazione del Casellario informatico (pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2006)

- Comunicato n. 110/2006

**Consiglio di Stato n. 6016/2006**

“La **difesa in giudizio delle Università** e la notifica del ricorso” (depositata in segreteria il 10 ottobre 2006)

**( si veda approfondimento )**

## APPROFONDIMENTI

### **Decreto legge n. 262/2006**

#### **“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006 è stato pubblicato il decreto legge n. 262/2006, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Ecco, in evidenza, alcune disposizioni di particolare interesse per le Università.

#### **Articolo 32**

“I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. **Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**».

#### **Articolo 36**

“Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, **è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca** (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a) **valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;**

b) **indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;**

c) **valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.**

**2. I risultati delle attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca <omissis>”**



## Articolo 46

“All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

La previsione in commento sostituisce il termine previsto dal d.l. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, per il riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture.

### Consiglio di Stato 10 ottobre 2006 n. 6016

#### La difesa in giudizio delle università e notifica del ricorso

La materia del patrocinio degli Atenei pubblici, dopo il risalto avuto in occasione del contributo fornito dalla Corte di Cassazione – Sezioni Unite- n. 10700/2006, appare di particolare attualità, soprattutto per quanto riguarda i profili di legittimità connessi all'individuazione del soggetto cui conferire la rappresentanza in giudizio, alle norme sul “foro dello Stato” e alla notifica degli atti giudiziari presso la competente Avvocatura dello Stato.

La disciplina generale della rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e delle Amministrazioni non statali è contenuta nel R.D. n. 1611/1933 “T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato”.

Tale norma (art. 1), in materia di patrocinio delle Amministrazioni pubbliche, dispone che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle **Amministrazioni dello Stato**, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato (c.d. **patrocinio obbligatorio**)

L'articolo 43 della medesima norma, invece, dispone che l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi anche di **amministrazioni non statali**.

L'Avvocatura dello Stato quindi, in aggiunta al patrocinio obbligatorio in favore delle Amministrazioni dello Stato, può assumere la difesa anche di amministrazioni pubbliche non statali (c.d. **patrocinio autorizzato**).

In tale sistema normativo attualmente vigente, quindi, sono delineate, distintamente e con chiarezza, due forme di rappresentanza: la prima è quella prevista dall'articolo 1 T.U. 1161/33 per le amministrazioni dello Stato, le quali quindi sono domiciliate ope legis presso l'Avvocatura dello Stato.

La seconda forma di rappresentanza e difesa in giudizio è quella riconducibile al c.d. patrocinio “facoltativo o autorizzato” , di cui all'articolo 43 T.U. 1161/33, che riguarda le amministrazioni pubbliche non statali.



## **La difesa degli Atenei pubblici prima della sentenza n. 10700/2006**

Il Consiglio di Stato, atteso le difficoltà interpretative presentate dalle suindicate disposizioni, è intervenuto con la sentenza n. 5810/2004, con la quale ha confermato l'obbligatorietà, per le Università pubbliche, del patrocinio dell'Avvocatura.

La sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato, infatti, che le Università rientrano nel novero delle Amministrazioni dello Stato e sono conseguentemente rappresentate in giudizio ope legis dall'Avvocatura dello Stato (e presso di questa deve essere notificato il ricorso giurisdizionale).

Il Consiglio di Stato ha motivato tale lettura sostenendo che, il legislatore, quando ha inteso far cessare il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura erariale nei confronti di enti pubblici a cui è stata attribuita autonomia, lo ha disposto con richiami espressi; nel caso degli Atenei statali, invece, *"il legislatore non ha disposto il venir meno della regola del patrocinio legale dell'Avvocatura, sicchè la regola non può considerarsi tacitamente abrogata"*.

Tale orientamento è stato condiviso anche dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, con riferimento alla questione dell'obbligatorietà del patrocinio dell'Avvocatura per gli Atenei pubblici, è intervenuta con la circolare n. 15/2005 del 27 maggio 2005.

Con tale intervento, l'Avvocatura ribadisce che la fattispecie degli Atenei statali rientra nell'ipotesi di patrocinio obbligatorio di cui all'art. 1 del T.u. n. 1633/33, che espressamente si riferisce anche alle Amministrazioni autonome, e non nella diversa ipotesi di patrocinio autorizzato disciplinato dall'art. 43 del medesimo testo unico.

Secondo l'Avvocatura Generale dello Stato, infatti, tale orientamento sarebbe in linea con quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001, che ricomprende le Università nella nozione di Amministrazione pubblica, e con la consolidata giurisprudenza della magistratura civile e amministrativa che hanno riconosciuto che le Università *"non esulano dal novero delle Amministrazioni dello Stato"*.

## **La pronuncia n. 10700/06 della Corte di Cassazione**

Ebbene, in tale panorama giurisprudenziale si inserisce la Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia n. 10700/2006, ha stabilito che, per quanto concerne la rappresentanza e difesa delle Università statali, prima delle modifiche al sistema universitario introdotte dalla legge 9.5.1989 n. 168 (che ha riconosciuto alle Università ampia autonomia), la giurisprudenza di questa Corte era pervenuta a riconoscere alle Università statali natura di organi statali, essendo inserite nell'organizzazione statale.

Tale inquadramento portava a ritenere che per le Università statali trovava applicazione il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del r.d. n. 1611 del 1933.

Tuttavia, la legge 9.5.1989 n. 168, ha dettato, nel titolo II, nuove norme sull'autonomia delle Università. Tale legge infatti, all'art. 6, comma 1, dispone che le Università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'art. 33 Cost., hanno autonomia didattica, scientifica,



organizzativa, finanziaria e contabile, e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

Secondo la Suprema Corte, *"deve quindi ritenersi venuta meno la possibilità di ritenere operante per l'Ente-Università il patrocinio obbligatorio riservato, ex art. 1 r.d. n. 1611 del 1933, alle sole amministrazioni dello Stato ed ai loro organi"*

Conclusivamente, afferma la Suprema Corte, *va affermato il seguente principio di diritto "Alle Università, dopo la riforma introdotta dalla legge 9.5.1989 n. 168, non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di ente pubblico autonomo, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio disciplinato dagli artt. da 1 a 11 del r.d. 30.10.1933 n. 1611, bensì, in virtù dell'art. 56 del r.d. 31.8.1933 n. 1592, non abrogato dalla legge n. 168 del 1989, il patrocinio autorizzato disciplinato dagli art. 43 del r.d. n. 1611 del 193, ...."*

Con la sentenza n. 10700/2006 delle sezioni unite della Cassazione si è quindi autorevolmente affermato il principio secondo il quale agli Atenei pubblici, non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di ente pubblico autonomo; di talchè, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, non si applica il patrocinio obbligatorio ex art. 1 r.d. n. 1611/33, bensì il patrocinio autorizzato.

#### **La recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 6016/2006**

Il Consiglio di Stato, con la recente pronuncia n. 6016/2006, ha invece ritenuto che *"le Università rientrano nel novero degli enti pubblici che fruiscono del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, con conseguente domiciliazione legale presso la stessa"*.

Il Collegio ha infatti ritenuto che le Università *"non esulano dal novero delle Amministrazioni dello Stato, e sono quindi rappresentate in giudizio ope legis dall'Avvocatura dello Stato e presso di questa deve essere notificato il ricorso giurisdizionale amministrativo"*.

Il Consiglio di Stato ha motivato tale lettura interpretativa sostenendo che *"il riconoscimento dell'autonomia universitaria a seguito degli artt. 6 e ss, legge n. 168/89, non ha fatto venire meno la regola già stabilita dall'art. 56, citato, della domiciliazione legale delle Università presso l'Avvocatura dello Stato... e la riconosciuta autonomia universitaria non ha in alcun modo toccato né la natura pubblica delle Università, né la regola del patrocinio dell'Avvocatura erariale"*

Pertanto, il Collegio ha conclusivamente evidenziato che **"il legislatore non ha disposto il venir meno della regola del patrocinio legale obbligatorio dell'Avvocatura erariale, sicchè la regola non può essere considerata tacitamente abrogata.."**



**Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici – Regolamento del 10.10.2006**  
**Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2006 il Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie emanato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Il regolamento viene emanato in applicazione dell’articolo 6, comma 7, lettera n) del d. lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti), che, come è noto, prevedeva che l’Autorità **“su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione..”**.

---

\* A cura di: Avv. Giuseppe Bredice – Area Legale - Politecnico di Milano  
Avv. Raffaele Moscuza - Dirigente Area Legale - Politecnico di Milano

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori.